



COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA

Provincia di Sondrio

**Regolamento
per l'applicazione della
Tassa sui Rifiuti
(TARI)**

INDICE

- Art. 1 Oggetto
 - Art. 2 Presupposto del tributo
 - Art. 3 Gestione e classificazione dei rifiuti
 - Art. 4 Soggetto attivo del tributo
 - Art. 5 Presupposto e definizione dei locali e delle aree scoperte oggetto del tributo
 - Art. 6 Locali e aree scoperte non soggetti al tributo
 - Art. 7 Soggetto passivo del tributo
 - Art. 8 Determinazione della superficie imponibile
 - Art. 9 Istituzioni scolastiche
 - Art. 10 Costo di gestione e piano finanziario
 - Art. 11 Determinazione della tariffa
 - Art. 12 Articolazione della tariffa
 - Art. 13 Numero di occupanti delle utenze domestiche
 - Art. 14 Decorrenza
 - Art. 15 Zone non servite
 - Art. 16 Esenzione dal tributo
 - Art. 17 Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso
 - Art. 18 Tributo provinciale
 - Art. 19 Dichiarazione
 - Art. 20 Riscossione
 - Art. 21 Rinvio a altre disposizioni e entrata in vigore
- Allegato "A"

Art. 1
OGGETTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, disciplina la TARI (Tassa sui Rifiuti), diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti in attuazione dell'art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n° 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni.

I criteri utilizzati per la determinazione della tariffa del tributo sono quelli previsti dal DPR 158 del 27 aprile 1999 ed alle disposizioni previste dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) con la delibera n° 443/2019 del 31.10.2019: "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021".

Art. 2
PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute in via esclusiva.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 3
GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Per la classificazione dei rifiuti si fa riferimento all'articolo 184 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, elencate nell'allegato A, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad

attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, a condizione che la superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, sia superiore a 500 m² e che il rapporto tra la quantità globale (in Kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 5% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'Allegato 1, punto 4.4 del Dpr n° 158/1999.

5. Non sono da considerare rifiuti assimilati ai rifiuti urbani le sostanze previste dall'articolo 185 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e successive modificazioni e integrazioni e tutto quanto non previsto dall'allegato "A" del presente Regolamento

Art. 4

SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 5

PRESUPPOSTO E DEFINIZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni in materia urbanistica e/o edilizia.

Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (Acqua, Energia Elettrica, Gas); i locali per abitazione con presenza di arredo, ma non collegati ai servizi di rete (Acqua, Energia Elettrica, Gas) sono equiparate alle pertinenze.

Per i locali ad uso non domestico si considerano predisposti all'uso, quelli forniti di impianti e attrezzature per l'esercizio dell'attività.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative, ovvero quelle utilizzate per l'esercizio dell'attività, occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. Come disposto dal già citato D.P.R. 158/99, per i Comuni con meno di 5000 abitanti le utenze non domestiche devono essere suddivise in 21 categorie che qui di seguito vengono elencate:

n.	Attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
3	Stabilimenti balneari, Autorimesse da noleggio, magazzini edili, depositi materiali edili
4	Esposizioni, autosaloni, commercio all'ingrosso merce non deperibile, litografie, tipografie
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante

n.	Attività
7	Case di cura e riposo
8	Uffici e agenzie
9	Banche, istituti di credito e studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night-club

Le utenze destinate ad attività ricettive (case vacanza, Bed and Breakfast, affittacamere e simili), sono equiparate alle utenze non domestiche ed inquadrate all'interno della categoria 6.

Art. 6

LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ovvero a mero titolo esemplificativo:

a) per le utenze domestiche:

- o solai e sottotetti non collegati direttamente all'abitazione;
- o centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- o locali utilizzati quali cantine ad uso familiare (luogo destinato lavorazione e conservazione del vino ed altri prodotti di natura agricola);
- o locali adibiti a legnaia;
- o locali adibiti a stalle e fienili;
- o superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;
- o aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione;
- o aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva

b) per le utenze non domestiche

- o locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti ed i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati per lo stoccaggio di merci prodotte e derivanti dallo stesso ciclo produttivo, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;

Nel caso in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta una percentuale di abbattimento del 5%;

- o centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- o aree scoperte diverse da quelle operative.

Art. 7

SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO

1. Il tributo sui rifiuti è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato un componente del nucleo della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 Codice Civile ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

1. La superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come

superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.

Art. 9 ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31.12.2007, n° 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28.02.2008, n° 31.

Art. 10 COSTO DI GESTIONE E PIANO FINANZIARIO

1. La tariffa comunale sui rifiuti e sui servizi è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa, propedeutico alla determinazione della tariffa; il Piano deve essere definito e costruito con le modalità stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) sia da parte del gestore del servizio che da parte del Comune quale Ente territorialmente competente.
I criteri di determinazione delle componenti tariffarie devono essere definiti in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti.
3. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n° 158/99.

Art. 11 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n° 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento; se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
5. Ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, le tariffe possono essere modificate, in aumento da parte del Consiglio Comunale anche oltre il termine di cui al comma 3 del presente articolo, ma comunque entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Tale procedimento potrà essere attivato qualora sopravvengano nel corso dell'anno comprovati eventi eccezionali non preventivamente programmati e non dipendenti dal gestore del servizio che comportino un aumento dei costi del servizio superiore al 20% di quanto programmato in sede di approvazione del Piano Finanziario. Sarà inoltre facoltà del Consiglio Comunale procedere ad una riduzione tariffaria nei termini di cui al primo periodo del presente comma qualora si realizzino modifiche nella gestione del servizio che comportino significative economie ovvero sia possibile accertare minori costi.

Art. 12

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata in:
 - utenze domestiche (comprendenti i luoghi di civile abitazione ivi compresi i locali di pertinenza);
 - utenze non domestiche (comprendenti tutte le altre utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa vengono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

La determinazione delle quantità dei rifiuti e dei costi sostenuti potenzialmente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche, vengono stabiliti in base ai coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti.

Art. 13

NUMERO OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare, come previsto dal D.P.R. 27.04.1999, n° 158.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali, tenendo conto anche dei componenti che sono temporaneamente assenti per motivi di lavoro, studio, ricovero in casa di cura o di riposo e di altre assenze analoghe.
3. Gli iscritti all'AIRE, qualora la famiglia anagrafica sia residente nel territorio comunale, concorrono alla determinazione del numero dei componenti.
4. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa sia inferiore ai 60 giorni.

4. Concorrono a determinare il numero degli occupanti, pur non essendo ricompresi nel nucleo familiare coloro che dimorano presso la famiglia per più di 183 giorni annui (badanti, colf, ecc..).
5. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 19, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti.
6. Per le utenze domestiche tenute a disposizione, stagionali occupate per meno di 183 giorni, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in un numero forfetario di due componenti, calcolato in base al coefficiente di produttività, fatta salva la possibilità per il contribuente di presentare apposita dichiarazione circostanziata, di cui all'art. 19 del presente regolamento, con la quale indica il numero effettivo di occupanti.
7. La decorrenza per la determinazione/cessazione della pretesa tributaria, in riferimento al numero degli occupanti, è stabilita tenendo conto della composizione del nucleo familiare al 30 settembre salvo modifiche per iscrizioni/cancellazioni successive a tale data.

Art. 14 DECORRENZA

1. L'obbligazione decorre dal primo giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino all'ultimo giorno di cessazione dell'utenza.
2. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva dichiarazione di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.

Art. 15 ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non sia superiore a 2500 metri lineari calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica.

3. Si considerano zone servite, tutte le zone del territorio comunale ove viene svolto il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta, ovvero mediante posizionamento di cassonetti stradali anche in via discontinua.
4. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto al 40%.
5. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 19 e decorre dalla data della richiesta stessa.

Art. 16 **ESENZIONE DAL TRIBUTO**

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:
 - a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali

Art. 17 **RIDUZIONI TARIFFARIE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il tributo sui rifiuti, sia per la parte fissa che per la parte variabile, è ridotto nel modo seguente:
 - a. del 30% per i locali tenuti a disposizione per uso stagionale per meno di 183 giorni anche in modo discontinuo nel corso dell'anno, dalle utenze domestiche;
 - b. del 30% per i locali tenuti a disposizione da soggetti che con l'intero nucleo familiare risiedono all'estero per più di 183 giorni anche in modo discontinuo nel corso dell'anno e che risultino iscritti all'AIRE;
 - c. del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, ovvero per meno di 183 giorni nel corso dell'anno risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali.
 - d. riduzione nella misura di due terzi per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato (D.L. 47/2014);
 - e. nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, ovvero quelle poste ad una distanza superiore a 2500 metri in linea d'aria, il tributo è dovuto in misura del quaranta per cento della tariffa, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

2. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20% del totale del tributo stesso.
3. Le riduzioni sono concesse su domanda degli interessati e produrranno effetto a decorrere dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda.
Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per il riconoscimento delle riduzioni.
4. Le agevolazioni concesse, competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione.
5. Il Comune a fronte di situazioni emergenziali che pregiudichino l'esercizio delle attività delle utenze non domestiche, può definire forme agevolative che verranno assunte di volta in volta con atti separati.

Art. 18 **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n° 504/92 applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 19 **DICHIARAZIONE**

1. L'occupazione e/o la detenzione o il possesso dei locali o delle aree soggette al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione.
2. Qualora vi siano più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a presentare idonea dichiarazione, redatta su modello predisposto dal Comune, entro il 31 gennaio dell'anno successivo dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata al Comune direttamente, a mezzo posta con raccomandata a/r, a mezzo fax o posta elettronica.
La denuncia, completa di ogni elemento e debitamente sottoscritta, si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax e a mezzo posta elettronica.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo dalla data del verificarsi della

variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il mese successivo dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.
In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione/variazione e/o subingresso entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso
9. Alla dichiarazione dovrà essere allegata la planimetria dei locali e/o delle aree soggette al tributo.

ART. 20 RISCOSSIONE

1. Restano ferme le disposizioni previste dai commi 761, 762, 763 dell'art. 1 della Legge n° 160/2019.
2. Il tributo comunale è versato direttamente al Comune mediante il modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09.07.1997, n° 241 o mediante modello di pagamento PagoPA.
È possibile richiedere il pagamento mediante addebito diretto in conto rilasciando apposito modello di autorizzazione SDD (Sepa Direct Debit).
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento (con annessi i modelli di pagamento precompilati) contenente tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti e tributo provinciale.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi; l'importo non è dovuto qualora l'ammontare totale annuo sia uguale o inferiore a € 12,00 (analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo).
5. La scadenza per il versamento - ordinariamente prevista in unica soluzione al 1 dicembre di ogni anno - potrà essere variata mediante apposita delibera di Consiglio comunale da approvarsi in caso di necessità.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno

successivo anche mediante conguaglio compensativo se richiesto dall'utente ed autorizzato dal responsabile del tributo

7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso coattivo di accertamento con irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa e l'applicazione degli interessi di mora.

ART. 21

RINVIO A ALTRE DISPOSIZIONI E ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili le disposizioni legislative statali e regionali vigenti tempo per tempo nonché quelle dello Statuto comunale e di altri regolamenti comunali non incompatibili.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore il 01.01.2020.

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani.

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simili - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

- accessori per l'informatica.
- Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:
- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni.